

	CONTRATTO	
	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
	<i>AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE (ASU FC)</i>	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02985660303	
	Oggetto: servizi relativi alla realizzazione di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP) mediante Budget di Salute (BdS) a favore di persone in carico alla SOC Neuropsichiatria dell'Infanzia (NPI) dell'Azienda Sanitaria	
	Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per un periodo di 48 mesi	
	FC23SER130	
	CIG B439D6D24C	
	tra	
	l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (di seguito "ASU FC" o "Azienda"), con sede legale in Udine (UD) - cap. 33100 , Via Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Udine (UD), Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15, rappresentata dall'avvocato Ladi DE CET, nato a Feltre (BL) il 10.08.1972, domiciliato per la carica presso ASU FC, il quale agisce ed interviene nel presente atto nella veste di Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e Servizi	
	e	
	_____, con sede in ____, n. __ - ____, C.F./P.IVA ____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> in carica, di seguito denominato anche " <i>Contraente</i> ", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche " <i>Parti</i> ".	
	<i>Premesso che</i>	

- con Determinazione dirigenziale ASU FC n. dd., è stata indetta

procedura aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica

eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei Servizi

relativi alla realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati

(PTRP) mediante Budget di Salute (BDS) a favore di persone in carico alla SOC

Neuropsichiatria dell'Infanzia (NPI) dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli

Centrale (ASU FC) per un periodo di 48 mesi (FC23SER130);

- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di

Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo

Schema di contratto;

- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ___/s dd. ____;

- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere

il Servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini

stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico

allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;

- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente

Contratto o previsto negli atti da questo richiamati, _____ ha prestato

apposita garanzia _____ per l'importo di € _____ (euro ____/__);

- polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi n. _____;

- sono state espletate le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede

di gara;

- in relazione ai rischi da interferenza, le Parti hanno redatto e sottoscritto il

Documento per la valutazione dei rischi da interferenze;

• di dare atto che in base al Decreto n. 95 dd. 02.02.2023 il Responsabile Unico

del Procedimento è il Direttore della SOC Approvvigionamento Beni e Servizi,

l'avv. Ladi DE CET;

- di individuare nella persona di _____ il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Art. 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) - OGGETTO

1. 1. ASU FC affida a _____ (C.F./P.IVA _____), con sede in _____, n. __ - cap. _____, che, per il tramite di _____ accetta, l'affidamento dei Servizi relativi alla realizzazione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP) mediante Budget di Salute (BDS) a favore di persone in carico alla SOC Neuropsichiatria dell'Infanzia (NPI) di ASU FC per un periodo di 48 mesi, come richiamato nel Disciplinare di gara e dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico, sulla base dell'Offerta economica presentata dal Contraente, i cui contenuti sono qui integralmente richiamati, tutti quali parti integranti e sostanziali del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

2. Il Contraente si uniformerà nell'esecuzione del Servizio alle eventuali direttive e prescrizioni, ulteriori rispetto al presente Contratto, disposte da ASU FC e si impegna ad ottemperare a tutte le richieste formulate in relazione al completo espletamento dello stesso, comprese le eventuali opzioni, attivabili su richiesta di ASU FC.

Art. 3) - CORRISPETTIVO

1. ASU FC pagherà per il pieno e perfetto adempimento del Servizio del presente Contratto della durata di 48 (quarantotto) mesi, al Contraente che accetta, le seguenti voci:

- il corrispettivo di € _____ (euro _____/____) I.V.A. esclusa come di legge, per la gestione del Centro diurno dell'Alto Friuli;

- il corrispettivo presunto pari a € _____ (euro _____/____) I.V.A. esclusa come di legge per i soli interventi individuali, collettivi e attività laboratoriali, effettivamente svolti, previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione degli stessi rilasciata dai competenti Uffici di ASU FC;

- - il corrispettivo di € _____ (euro _____/____) I.V.A. esclusa come di legge, per i pasti erogati.

2. Il servizio avrà decorrenza dal _____ al _____

3. ASU FC si riserva la facoltà di:

- attivare un'opzione di rinnovo della durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;

- attivare l'opzione "*Interventi flessibili*" fino alla misura massima dell'importo di € 5.400,00, ai sensi del paragrafo 4.8 del Capitolato tecnico;

- attivare l'opzione in aumento fino alla misura massima del 30% (trenta per cento).

Art. 3.1) - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. A partire dal secondo anno contrattuale il Contraente avrà la facoltà di richiedere una revisione dei prezzi.

2. Ai fini di eventuali richieste di revisione dei prezzi, le stesse potranno essere concesse, previa istruttoria e valutazione da parte di ASU FC. L'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza di revisione.

3. Poiché il prezzo offerto dal Contraente deve aver tenuto conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività dell'impresa e di eventuali variazioni, non potranno essere accolte richieste di revisione basate su fattori già prevedibili

all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 3.2) - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I dati attività/consumi indicati nel Disciplinare di gara, di cui agli atti, sono da intendersi presunti ed indicativi.

Art. 4) - ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al Contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A., sono e rimarranno a carico del Contraente _____ che dichiara, a tal fine, di avere domicilio in _____, n. _____ - cap. _____ (____). Presso tale indirizzo saranno inviate le comunicazioni inerenti al presente contratto ed agli indirizzi:

email: _____

PEC: _____

2. Il presente documento è assoggettato, in conformità all'art. 18, co. 10, D.lgs. n. 36/2023 e art. 3 dell'Allegato I.4 allo stesso Decreto, al pagamento dell'imposta di bollo. Il versamento dell'imposta di bollo dovrà essere assolto secondo le modalità telematiche individuate nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

3. Sul Contraente grava l'onere di dimostrare, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuto affidamento, l'assolvimento dell'imposta di bollo inviando, preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo asufc@certsanita.fvg.it, la relativa attestazione mediante quietanza.

Art. 5) - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento, come stabilito dal D.lgs. n. 231/2002 s.m.i., verrà effettuato entro

il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento nel Sistema di Interscambio (S.D.I.) della fattura elettronica (D.M. n. 55/2013).

2. Il Contraente si impegna ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che ASU FC riterrà di chiedere, nei limiti delle disposizioni vigenti, come indicato nella Lettera di affidamento.

I dati per la fatturazione sono i seguenti:

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale,

Via Pozzuolo, n. 330 - CAP 33100 - Udine (UD),

Codice fiscale e Partita IVA: 02985660303

Codice univoco ufficio (Fatturazione elettronica): 8Y7R0S

CIG indicato nei documenti di gara

N. ordine elettronico: che verrà successivamente comunicato.

4. Le fatture sono soggette al cd. "Split payment", ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972, e richiedono, pertanto, la compilazione dell'apposito campo "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". Sulle fatture elettroniche devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi dell'ordine N.S.O.

5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, ASU FC verificherà la regolarità del Contraente in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Art. 6) - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i.

2. In caso di subappalto, nei contratti tra subappaltatori e i propri subcontraenti

dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione ad ASU FC e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Il Contraente dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della liquidazione dei compensi, le Parti convengono che i pagamenti verranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a _____ (C.F./P.IVA _____, con sede legale con sede in _____, n. _____ - cap. _____ (____)), presso:

Banca: _____

Agenzia: _____ (_____)

N. Conto corrente dedicato: _____

Codice IBAN: _____

6. La persona delegata ad operare sul predetto conto è:

_____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di _____, C.F.: _____.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve essere tempestivamente trasmessa, con nota scritta ad ASU FC.

Eventuali modifiche comunicate dal Contraente in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di apposito atto aggiuntivo.

Art. 7) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE ED INCOMPATIBILITA'

1. Il Contraente si impegna ad espletare le attività oggetto della fornitura con la diligenza e l'adeguatezza richieste dal contratto in modo coordinato con l'Azienda e fornendo, se necessario, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

2. Nei confronti del proprio personale, il Contraente si impegna in particolare a:

a) osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria in materia di trattamento economico e normativo, applicando condizioni retributive e contributive non inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. di categoria vigenti;

b) rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro, nonché gli obblighi in materia di igiene e di sicurezza, comprese le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., nonché la disciplina previdenziale;

c) avvalersi di personale specializzato, secondo le indicazioni di cui del Capitolato tecnico;

d) evitare intralci all'attività sanitaria, assistenziale e tecnica del personale dipendente di ASU FC.

3. ASU FC sarà esonerata da qualunque forma di responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale del Contraente nell'esecuzione contrattuale.

Diversamente il Contraente risponderà di eventuali danni alle persone o alle cose derivanti ad ASU FC per fatto imputabile al Contraente medesimo.

4. Il Contraente dichiara di non aver in corso altri incarichi o collaborazioni

inconciliabili con l'interesse di ASU FC e si impegna a non assumere incarichi che rivestano problemi di incompatibilità con l'impegno assunto nel presente atto ovvero a fornire tempestivamente comunicazioni in ordine all'eventuale assunzione di attività che potrebbero risultare incompatibili.

Art. 8) - RECESSO

1. ASU FC ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, con un preavviso minimo di giorni di 20 (venti) giorni, secondo la facoltà prevista dall'art. 1671 del Codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Contraente, anche se non gravi.

2. La giusta causa ricorre, a titolo esemplificativo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Operatore Economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti ASU FC, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto fiduciario sottostante il Contratto;

d) disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative, direttive regionali in materia di economia e di finanza pubblica che non consentono la prosecuzione, in tutto o in parte, del Contratto;

e) CONSIP S.p.A. ovvero la Centrale Unica di Committenza regionale (C.U.C.) stipuli una convenzione a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

3. Il Contraente potrà recedere dal presente atto soltanto per giusta causa da

comunicarsi per iscritto all'Azienda mediante PEC, con un preavviso di almeno 30

(trenta) giorni.

4. Al Contraente sarà liquidato il corrispettivo per l'attività effettivamente svolta sino alla data del recesso.

Art. 9) - PENALI

1. Il Contraente è responsabile del corretto espletamento di ogni prestazione richiesta nel Disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e deve garantire la totale copertura dei danni arrecati, direttamente o indirettamente, ad ASU FC derivanti dalla mancata, inadeguata o ritardata effettuazione degli adempimenti previsti, senza diritto ad alcuna rivalsa.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti o di mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Servizio, il Contraente è tenuto a corrispondere delle penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare contrattuale.

3. L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione a mezzo di P.E.C. rispetto alla quale il Contraente avrà facoltà di presentare, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni a mezzo P.E.C.

Nel caso in cui le controdeduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate

al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. È fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto dopo l'applicazione di tre penalità, cumulabili tra loro.

5. Le penali vengono applicate mediante emissione di note di addebito e scontate mediante decurtazione del corrispettivo in sede di pagamento dello stesso.

6. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al Contraente non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle penali o quello di eventuali ulteriori danni causati, ASU FC potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 10) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del presente Contratto, ne consegue che il Contraente non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, né il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il contratto può essere risolto, di diritto (*ipso iure*), per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui l'Operatore Economico ometta o ritardi senza giustificazioni lo svolgimento delle obbligazioni contenute nel presente atto e nel Capitolato tecnico ovvero nell'ipotesi di grave inadempimento che pregiudichi il rapporto fiduciario tra l'Operatore Economico e l'Azienda medesima.

2. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione del rapporto contrattuale:

a) la cessione totale o parziale del contratto;

b) la violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010);

c) la violazione degli obblighi di cui al d.P.R. n. 62/2013;

d) il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

e) i casi previsti dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

3. Nel caso in cui l'Operatore Economico incorra in inadempienze diverse da quelle previe nel comma precedente, ASU FC si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida, ai sensi degli artt. 1454 e ss. del Codice civile.

4. ASU FC si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura di gara o di rivolgersi all'Operatore Economico che segue in graduatoria, addebitando le eventuali ed ulteriori spese sostenute per l'affidamento a terzi, all'Operatore Economico inadempiente. Diversamente, nel caso di minor spesa sostenuta, nulla competerà all'Operatore Economico inadempiente.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ASU FC di agire ai sensi degli artt. 1936 e ss. del Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, di cui all'art. 1223 del Codice civile.

Art. 12) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente contratto, non definibili in via amministrativa e bonaria, saranno devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Udine.

Art. 13) - RINVIO A NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, le Parti rinviando concordemente alle previsioni del codice civile in materia.

2. Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 ("G.D.P.R").

Art. 14) - DISPOSIZIONI FISCALI

1. Il valore, ai fini fiscali, del presente contratto ammonta a € _____
(_____/___), I.V.A. inclusa come di legge.

2. Il presente atto è da registrare soltanto in caso d'uso a cura della parte diligente
ai sensi dell'art. 5, Punto II, del D.P.R. 131/1986 s.m.i.

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con sede legale in Via
Pozzuolo, n. 330 e sede operativa in Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 -
cap. 33100 Udine (UD) - il Direttore della S.O.C. Approvvigionamento Beni e
Servizi, avv. Ladi DE CET.

_____, con sede in _____, n. ____ - cap. ____
____ (___), C.F./P.IVA _____ - _____ in qualità di _____.

Sottoscritto digitalmente

.....
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, in quanto
applicabili, _____, in qualità di _____ dichiara espressamente di accettare i
seguenti articoli: 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) del presente atto.

Sottoscritto digitalmente

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LADI DE CET

CODICE FISCALE: DCTLDA72M10D530W

DATA FIRMA: 13/11/2024 12:53:15

IMPRONTA: 89C36FC870E2B75C770E4773C24500019F4D323F3F5D15C1C9DE07F06A0B207D
9F4D323F3F5D15C1C9DE07F06A0B207D6C35EF0A9B084CFDA939B4F47E079AB6
6C35EF0A9B084CFDA939B4F47E079AB6F190F63FBFED0E7D45498EF11D0FDB76
F190F63FBFED0E7D45498EF11D0FDB767BF5E107DA846AF2E95EAB95FE2C6CC0